

Allegato "C" del n. 42.450/13.762 di rep.

STATUTO

Preambolo

La Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana ONLUS opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del Comune di Milano e dei 56 Comuni delle zone Sud Ovest, Sud Est ed Adda Martesana della Città Metropolitana di Milano. Intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di sistemi integrati di welfare in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità dei bisogni delle proprie comunità di riferimento.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema milanese. Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

La Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana ONLUS intende realizzare, curando anche l'adeguamento del proprio assetto istituzionale all'evoluzione della normativa di settore, una filantropia di comunità capace di sostenere un'azione dal basso volta a costruire progettualità e capitale sociale e relazionale al servizio della collettività, in un'ottica di corresponsabilità e partecipazione al bene comune.

Articolo 1 -- Costituzione, denominazione, sede e durata

1. Per iniziativa della Fondazione Cariplo è costituita la "Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", e anche, in forma abbreviata, "Fondazione di Comunità di Milano ONLUS", di seguito la "Fondazione".
2. La Fondazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 10, lettera i), Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, all'uso della dicitura "ONLUS" o "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3. La Fondazione ha sede in Milano e può costituire, nell'ambito del territorio di propria operatività, delegazioni e uffici.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Finalità e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Milano, promuovendo lo sviluppo ambientalmente sostenibile civile, culturale, sociale ed economico della comunità ivi residente.
2. La Fondazione svolge, nel proprio ambito territoriale, attività di beneficenza, concedendo erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazioni di progetti di utilità sociale, ai sensi del comma 2 bis dell'art.10 del D.lgs.460/1997, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell'istruzione e formazione, dell'imprenditoria sociale, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio della Città Metropolitana di Milano. La Fondazione può svolgere anche attività di beneficenza diretta e di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/1997. Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare la beneficenza diretta od indiretta sono rimesse alle determinazioni del Consiglio.

a. ;

3. È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quella indicata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
4. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge, e, tra l'altro:
 - a) promuovere la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
 - b) sviluppare la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;

- c) costituire un patrimonio le cui rendite siano permanentemente destinate al finanziamento di iniziative per il sostegno e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento, anche realizzate al di fuori di tale territorio;
- d) impiegare il proprio patrimonio in investimenti volti al sostegno di enti o di progetti con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
- e) sollecitare donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- f) costituire o partecipare ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 2.



Articolo 3 – Modalità di svolgimento delle attività

1. La Fondazione opera:
 - a. concedendo contributi in denaro a fondo perduto nonché erogando servizi e cedendo beni a titolo gratuito a enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti;
 - b. realizzando progetti e iniziative di utilità sociale proprie coinvolgendo istituzioni, terzo settore, imprese e cittadini;

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a. dal fondo di dotazione;
 - b. dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri soggetti;
 - c. dai beni mobili ed immobili che le perverranno a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati;
 - d. dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati non espressamente destinati alle attività istituzionali;
 - e. dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio.
2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento

adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

3. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre proprie attività, anche mediante l'istituzione di fondi con destinazione filantropica vincolata, ovvero può affidarne la gestione a intermediari abilitati.
4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5 - Finanziamento delle attività

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:
 - a. i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
 - b. gli eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
 - c. gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinati alle attività istituzionali.
2. La Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

Articolo 6 – Principi per lo svolgimento delle attività istituzionali

1. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio.

2. La Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione.
3. La Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi.
4. La Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali.
5. La Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini.
6. La Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Comitato Esecutivo;
 - d. il Comitato dei Donatori;
 - e. il Collegio dei Revisori;
 - f. il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
 - g. il Direttore Generale.

Articolo 8 – Ineleggibilità

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:
 - a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

- b. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d. coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- f. i consiglieri della Regione Lombardia, i consiglieri della Città Metropolitana di Milano, i consiglieri di Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- g. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;
- h. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti. La sussistenza dei requisiti in capo al Direttore Generale viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.
3. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e, nel caso del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione.



Articolo 9 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato in prima istanza dal Fondatore e quindi dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
3. Il Presidente:
 - a. svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, presenta agli stessi gli affari e formula le proposte di deliberazioni;
 - c. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - d. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - e. può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti;
 - f. sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;

- g. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano nella carica o per età.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e durata della carica

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tredici o quindici membri.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato, senza vincolo di mandato, dal Fondatore, che determina il numero dei componenti in conformità al precedente comma. Successivamente, i Consiglieri di Amministrazione sono nominati, senza vincolo di mandato, come segue:
 - a. nove da un Comitato di nomina composto da:
 - i. il Presidente della Fondazione Cariplo, o persona da lui delegata;
 - ii. il Presidente del Consiglio Notarile di Milano, o persona da lui delegata;
 - iii. il Vescovo dell'Arcidiocesi di Milano, o persona da lui delegata;
 - iv. il Sindaco metropolitano di Milano, o persona da lui delegata;
 - v. il Portavoce del Forum del Terzo settore di Milano, o persona da lui delegata;
 - vi. il Presidente dell'Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, o persona da lui delegata;
 - vii. il Presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, o persona da lui delegata;
 - viii. il Presidente di Confartigianato APA Milano -- Monza e Brianza, o persona da lui delegata;
 - b. tre dal Comitato dei Donatori, di cui uno su designazione dell'Assemblea dei Donatori in conformità al successivo articolo 14; in caso di mancata designazione da parte dell'Assemblea, la nomina del Consigliere è effettuata dal Comitato dei Donatori;
 - c. uno dal Fondatore;

- d. eventuali due nominati dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dal suo insediamento, ricercando l'adeguata rappresentanza del territorio e delle comunità di riferimento e l'acquisizione di competenze e professionalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.
3. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso:
 - a. consulta le principali istituzioni di riferimento della Fondazione, con particolare riguardo alle Università milanesi;
 - b. acquisisce candidature anche mediante la pubblicazione di un apposito avviso;
 - c. nomina almeno tre Consiglieri scegliendoli tra i candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione uscente;
 - d. cura di realizzare una razionale ed equilibrata rappresentanza dei territori e delle comunità di riferimento e delle professionalità relative alle attività istituzionali e alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione, tenendo anche conto delle linee strategiche della programmazione pluriennale.
 4. Il Presidente della Fondazione attiva le procedure di nomina dei Consiglieri quattro mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio.
 5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato; i Consiglieri di Amministrazione possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
 6. Nel caso di anticipata cessazione della carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, alla nomina del sostituto, il quale resta in carica sino alla scadenza del Consiglio; ove occorra sostituire un Consigliere nominato ai sensi delle lettere a), b) o c) del precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione consulta in via preventiva l'avente titolo alla nomina.
 7. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese.

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione: competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione e nominare quattro membri del Comitato Esecutivo;
- b. costituire, nominandone quali componenti anche esperti esterni alla Fondazione, eventuali Comitati con funzioni consultive o istruttorie su specifiche materie nonché eventuali Comitati espressivi di ambiti del territorio di riferimento della Fondazione e determinare le attribuzioni degli stessi e le procedure di loro funzionamento;
- c. deliberare l'istituzione del Collegio dei Probiviri, nominandone un componente;
- d. deliberare, previa acquisizione del parere del Fondatore, sulle modifiche statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
- e. adottare il piano strategico pluriennale delle attività istituzionali della Fondazione;
- f. **approvare**, su proposta del **Comitato Esecutivo**, i **bilanci preventivi**, i bilanci consuntivi e i bilanci di missione della Fondazione;
- g. stabilire gli indirizzi delle attività istituzionali, i criteri per la concessione di contributi ed organizzare la struttura del proprio patrimonio anche attraverso l'istituzione e/o la gestione di fondi con destinazione filantropica vincolata;
- h. deliberare i contributi a fondo perduto, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a titolo gratuito a terzi, le iniziative proprie della Fondazione e ogni altra attività per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima;
- i. determinare sull'accettazione di eredità, di legati e di donazioni comportanti l'acquisizione di beni immobili;
- j. stabilire gli indirizzi generali per l'investimento del patrimonio della Fondazione;
- k. amministrare il patrimonio della Fondazione, affidando eventuali incarichi di gestione a gestori esterni;
- l. approvare il Regolamento del Comitato di Nomina, il Regolamento dei Donatori ed eventuali ulteriori regolamenti interni;
- m. nominare il Direttore Generale, determinando in ordine al rapporto con il medesimo e alla misura del suo compenso;
- n. determinare sull'organizzazione della Fondazione, dei suoi uffici e del personale;
- o. determinare l'ammontare del compenso annuo dei Revisori.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni quattro mesi

e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri o il Collegio dei Revisori, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di ricevere e inviare documenti, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente.
7. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), i), j), l) e m) del precedente articolo 11 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni di cui alla lettera d) del precedente articolo 11 sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, sentito il Fondatore.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio dei Revisori.
10. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o da altra persona nominata dal Consiglio, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
11. Copie ed estratti dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono



accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

Articolo 13 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente della Fondazione, dal Consigliere nominato dal Fondatore e da altri quattro membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
2. Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.
3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 11, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), l) e m).
4. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.
5. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o il Collegio dei Revisori, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 12.
6. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.
7. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 14 - Donatori; Assemblea dei Donatori; Comitato dei Donatori

1. Sono Donatori tutti coloro che hanno contribuito, con denaro, beni o servizi, al patrimonio della Fondazione o alle sue attività istituzionali; la qualifica di Donatore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta di chi effettua la contribuzione, con deliberazione che accerta l'ammontare o il valore della stessa.
2. Il Direttore Generale cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Donatori.

3. La qualifica di Donatore può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, previa audizione dell'interessato e acquisizione, ove istituito, di un parere del Collegio dei Probiviri, nel caso di condotte o di atti che arrechino discredito alla Fondazione; decade dallo stato di Donatore colui che, nonostante diffida, non abbia onorato gli impegni di versamento di cui al successivo comma 5.
4. Tutti i Donatori sono annualmente convocati in Assemblea; la relativa riunione è indetta dal Presidente della Fondazione, tramite avviso divulgato con modalità idonee a consentirne adeguata conoscenza, si svolge nel mese di giugno di ciascun anno ed è presieduta dal medesimo Presidente, che riferisce in ordine alle attività istituzionali e alla situazione patrimoniale ed economica della Fondazione. L'Assemblea dei Donatori è inoltre convocata dal Presidente nel contesto delle procedure di nomina del Consiglio di Amministrazione, ai fini della designazione di un Consigliere ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b). Ciascun Donatore esprime in Assemblea un voto, a prescindere dall'ammontare del contributo apportato.
5. Costituiscono il Comitato dei Donatori i Donatori che hanno contribuito al patrimonio o alle attività istituzionali della Fondazione per almeno € 50.000,00, con apporti in denaro - anche cumulativi, corrisposti entro un periodo non superiore a cinque anni e previa assunzione di formale impegno - o di beni o servizi il cui valore sia asseverato e condiviso dal Consiglio; cessa di far parte del Comitato il Donatore che abbia concorso alle attività istituzionali decorsi cinque anni, quanto alle persone giuridiche, e dieci anni, quanto alle persone fisiche, dalla data della rispettiva contribuzione.
6. Il Comitato dei Donatori:
 - a. effettua le nomine previste dallo Statuto;
 - b. formula proposte in ordine alla programmazione strategica della Fondazione;
 - c. rende pareri sulle proposte di bilanci preventivi e consuntivi.
7. Il Comitato dei Donatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce, di norma, due volte l'anno nonché per le determinazioni sulle nomine di competenza; ciascun componente del Comitato esprime un voto, a prescindere dall'ammontare del contributo apportato.
8. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con un regolamento le modalità delle donazioni, l'attribuzione e la revoca della qualifica di Donatore e le procedure di funzionamento dell'Assemblea dei Donatori e del Comitato dei Donatori.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

1. 1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione, svolge la revisione legale dei conti e redige la relazione sul bilancio consuntivo. 2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati in prima istanza dal Fondatore e successivamente:
 - a. un membro effettivo e un membro supplente dal Fondatore;
 - b. un membro effettivo e un membro supplente dal Comitato dei Donatori;
 - c. un membro effettivo dal Comitato di Nomina, che lo sceglie tra candidature presentate dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
3. Tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori legali.
4. Il **Collegio** dei Revisori nomina il Presidente tra i propri membri effettivi.
5. I Revisori durano in carica quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato.
6. I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
7. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese.

Articolo 16 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, ove istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tre membri, nominati:
 - a. uno dal Comitato di Nomina;
 - b. uno dal Comitato dei Donatori;
 - c. uno dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Probiviri nomina il Presidente tra i propri membri, dura in carica quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato.
3. Nel caso di anticipata cessazione della carica di un componente del Collegio, il sostituto è nominato secondo le procedure per la nomina del componente anticipatamente cessato e dura nella carica sino alla scadenza del Collegio.
4. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i Donatori e tra la Fondazione e i beneficiari degli interventi della Fondazione.

5. Il Collegio dei Proibiviri delibera secondo equità e senza formalità di procedura.
6. La carica di Proibiviro è gratuita, salvo il rimborso delle spese.

Articolo 17 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica tre anni.
2. Il Direttore Generale è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano salvo quelli di sospensione cautelare e licenziamento, riservati al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.
4. Il Direttore Generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Articolo 18 – Disposizioni contabili

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, approva, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il bilancio previsionale dell'esercizio successivo e, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Le proposte di bilancio previsionale e di bilancio consuntivo di esercizio sono trasmesse al Comitato dei Donatori, rispettivamente, entro il mese di novembre ed entro il mese di marzo. Il Comitato dei Donatori può, nei quindici giorni dal ricevimento, esprimere il proprio parere sulle proposte.
4. Gli utili, gli avanzi di gestione, le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 19 - Estinzione

1. In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione residuante al termine della liquidazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to Giovanni Azzone

F.to Filippo Petrolati teste

F.to Francesco Pierotti teste

F.to Renata Mariella notaio

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE AGENZIA ENTRATE
MILANO 2 N. S/280 DELL'11.4.2013 PROT.
N. 110826/2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

NEL MIO STUDIO, LI - 5 MAR. 2019



Renata Mariella